



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

L-3 DAMS – Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo

Sede di Bologna

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO.....	3
ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI.....	4
ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	4
ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ.....	4
ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE	4
ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.....	4
ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE	4
ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE	4
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE.....	5
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE	5
ART. 11 TIROCINIO FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE O COLLEGATO AD UN PROGETTO FORMATIVO.....	5
ART. 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE.....	5
ART. 13 COERENZA FRA I CREDITI ASSEGNATI ALLE SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE E GLI SPECIFICI OBIETTIVI FORMATIVI PROGRAMMATI	6

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

a. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al Corso di laurea in DAMS – Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze:

- una buona capacità di comprensione e analisi di testi in lingua italiana;
- una buona cultura generale;
- una buona capacità di ragionamento logico;
- lingua inglese di livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Le modalità di verifica delle conoscenze e competenze richieste per l'accesso sono definite al punto 'Modalità di ammissione'. Se la verifica non raggiunge la votazione minima richiesta, viene indicato uno specifico Obbligo Formativo Aggiuntivo. L'assolvimento dell'Obbligo Formativo Aggiuntivo è oggetto di specifica verifica. La relativa modalità di accertamento è indicata al punto 'Modalità di ammissione'.

Gli studenti che non assolvono all'Obbligo Formativo Aggiuntivo entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso non potranno sostenere esami degli anni successivi.

b. Modalità di ammissione - Numero programmato

Il corso di laurea è a numero programmato a livello locale, in relazione alle risorse disponibili.

Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

- Modalità di verifica delle conoscenze e competenze. Obblighi formativi aggiuntivi

Le conoscenze e competenze richieste in ingresso sono verificate mediante prova scritta. Tale prova prevede una votazione minima stabilita annualmente dal Consiglio di CdS e resa pubblica nel bando di concorso; la definizione di una votazione minima nella prova di ammissione al Corso ha la sola finalità di verificare le conoscenze richieste per l'accesso. Agli studenti ammessi al CdS con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima viene assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo.

L'Obbligo Formativo Aggiuntivo consiste nella partecipazione a un laboratorio di recupero a frequenza obbligatoria. L'Obbligo Formativo Aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'apposita prova di verifica; essa consiste in diversi quesiti relativi alla comprensione del testo e alla conoscenza della lingua italiana, e si svolge nell'ultima lezione prevista per ciascun laboratorio.

L'Obbligo Formativo Aggiuntivo si intende assolto anche nel caso in cui siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente. Gli studenti che non assolvano durante il primo anno di corso all'Obbligo Formativo Aggiuntivo loro assegnato non potranno sostenere gli esami degli anni successivi.

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti. Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propeedeuticità delle singole attività formative. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo. Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte una o più attività formative tra tutte quelle attivate in Ateneo.

Il Consiglio di corso di studio ha deliberato che tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo.

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

ART. 11 TIROCINIO FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE O COLLEGATO AD UN PROGETTO FORMATIVO

Il Corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi: - nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;

- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio.

ART. 12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

a) Caratteristiche della prova finale

La prova finale di laurea consiste nella predisposizione di un elaborato su un argomento coerente con gli obiettivi del Corso di Studio; nella stesura dell'elaborato lo studente deve mettere in evidenza la capacità di organizzare e svolgere autonomamente una ricerca sulla scorta delle conoscenze e delle competenze acquisite nel percorso formativo.

b) Modalità di svolgimento della prova finale

Per il conseguimento della laurea, lo studente deve superare una prova finale; lo studente vi è ammesso se ha conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale. Di norma, la prova finale viene assegnata in una disciplina che sia stata inserita dallo studente nel piano degli studi; eventuali deroghe dovranno essere concesse dal Consiglio del Corso di Studio. Il relatore della prova finale è il responsabile didattico della disciplina. La domanda di ammissione alla prova finale deve essere presentata online seguendo le procedure indicate sul Portale di Ateneo.

L'elaborato deve avere carattere di originalità ed essere compreso fra le 50.000 e le 100.000 battute (spazi inclusi). Esso è valutato da una sottocommissione scelta dallo studente fra quelle nominate dal Consiglio di Corso di Studio e composte di docenti del Corso stesso. Nella valutazione sono presi in considerazione la capacità di impostare il tema, l'autonomia nella documentazione e nella ricerca, la qualità dell'esposizione scritta. Il raggiungimento di una visione organica dei temi affrontati, il possesso di una padronanza espressiva e di un linguaggio specifico, la comprensione strutturale e storico-contestuale dei fenomeni studiati, l'originalità della riflessione nonché la dimestichezza con gli strumenti analitici della disciplina saranno valutati con un punteggio di eccellenza (3 punti). La conoscenza soddisfacente della materia, unita alla capacità di svolgere la ricerca in maniera adeguata e di articolarla con un linguaggio appropriato porterà a una valutazione buona (2 punti). La conoscenza perlopiù meccanica della materia, una capacità di sintesi e di analisi non del tutto arti-colate o un linguaggio corretto ma non sempre appropriato, così come un dominio scolastico dell'argomento porteranno a una valutazione discreta (1 punto). Un'esposizione sostanzialmente corretta ma che non ricorra al linguaggio specifico della disciplina, così come una conoscenza e una comprensione limitate dell'argomento condurranno a una valutazione che si attesterà sulla soglia della sufficienza (0 punti). Lacune nell'esposizione, linguaggio inappropriato, mancanza di orientamento nella bibliografia di riferimento, scarsa conoscenza e comprensione dei fenomeni studiati, così come mancanza di originalità nell'esposizione non potranno che essere valutati negativamente.

A conclusione dei lavori delle sottocommissioni, la prova finale viene valutata da una Commissione apposita, nominata secondo quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo. Tale Commissione attribuisce il voto di laurea, espresso in 110/110 di punto. Esso tiene conto della media ponderata degli esami di profitto, della valutazione dell'elaborato espressa dalla sottocommissione e dei criteri generali di valutazione stabiliti dal Consiglio di Corso di Studio, che prevedono l'attribuzione supplementare di 1 punto per gli studenti che concludono il percorso di studi entro il terzo anno in corso, 1 punto per gli studenti che conseguono e riconoscono in carriera almeno 12 CFU all'estero attraverso programmi di scambio svolti in qualità di immatricolati al corso di studio DAMS e di 1 punto per gli studenti che hanno nel percorso di studi hanno riportato 5 lodi o più; se la somma supera il punteggio di 110/110, la Commissione attribuisce la lode.

I componenti delle sottocommissioni e della Commissione di laurea hanno il dovere di partecipare alle sedute per le quali sono nominati, e sono tenuti ad assicurare una presenza continuativa.

Non è prevista la discussione da parte dello studente e la Commissione procede alla verbalizzazione a porte chiuse; l'esito della prova finale è reso disponibile sul Portale di Ateneo.

ART. 13 COERENZA FRA I CREDITI ASSEGNATI ALLE SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE E GLI SPECIFICI OBIETTIVI FORMATIVI PROGRAMMATI

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.